



PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

CONI - PROCURA GENERALE DELLO SPORT

E

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
(di seguito per brevità ADM)**

PREMESSO CHE

il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, all'art. 1, riserva l'organizzazione dei giochi di abilità e dei concorsi e pronostici allo Stato, affidandola al Ministero delle Finanze, il quale può gestire i giochi in prima persona o affidarli a terzi concessionari;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 561, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, reca norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

il decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 174, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di abilitare scommesse a quota fissa (oltre a quelle a totalizzatore) su eventi organizzati dal CONI;

l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive, nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, ha previsto che il Ministro dell'Economia e delle Finanze emani regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 ha stabilito che le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse, fossero riordinate con regolamento governativo, con attribuzione delle funzioni medesime ad una struttura unitaria, preposta al governo del settore, da individuare in un organismo esistente;

l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2002, n. 33, ha precisato che le funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici, ivi comprese la gestione delle relative entrate attribuite all'Agenzia delle Entrate, sono esercitate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ADM;

l'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, ha integrato la disciplina di cui sopra, prevedendo che le funzioni relative ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi con le manifestazioni sportive venissero trasferite ad ADM;

con decreto interdirigenziale del 31 ottobre 2002 e disciplinare di Concessione tra il CONI e la ADM, stipulato in data 6 novembre 2002, si è regolato il trasferimento ad ADM delle competenze in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive, precedentemente gestita dal CONI;

con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, è stato emanato il regolamento di organizzazione di ADM;

l'articolo 1, comma 287, della legge n. 31 del 2004, demanda ad ADM l'attuazione di nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottarsi nel rispetto delle discipline comunitaria e nazionale;

con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, n. 111, sono state stabilite norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

l'articolo 38 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248/2006, reca misure di contrasto del gioco illegale;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 50, in coerenza ai principi recati dall'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, ha, tra l'altro, previsto le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in violazione delle norme di legge o di regolamento e delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione;

la legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 1, comma 77, al fine di assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei giochi pubblici, e tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché dei principi, anche dell'Unione Europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, ha stabilito la necessità di consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, fermo restando in ogni caso quanto già stabilito al riguardo dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici;

la legge 13 dicembre 1989, n. 401, prevede interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine, e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive;

il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 contiene l'attuazione della Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento CE 1781/2006 e in particolare per i prestatori di servizi di gioco detta regole volte all'adeguata verifica dei clienti e dei titolari effettivi delle singole giocate.

l'art. 31 del D. L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ha stabilito che i dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che provengono dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle Dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse;

TENUTO CONTO

- che in virtù dell'art. 12 *quater* del proprio Statuto, il CONI ha istituito la Procura Generale dello Sport (PGS) in posizione di indipendenza, con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle singole procure federali;

- che ai sensi dell'art. 3 del Codice di Comportamento del CONI - richiamato dai regolamenti delle singole Federazioni Sportive - è fatto divieto ai tesserati, agli affiliati ed agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive ed è altresì vietato ai tesserati di scommettere sulle competizioni alle quali partecipino nonché di usufruire di informazioni privilegiate che possano favorire scommesse sul medesimo sport;

- che le Procure Federali hanno la finalità istituzionale dello svolgimento di indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, tra le quali, appunto l'alterazione dei risultati delle competizioni ai fini di illeciti guadagni connessi alle scommesse sportive;

- che, ai sensi dell'art. 54, IV comma, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, la Procura Generale dello Sport ha il compito di cooperare con ciascuno dei Procuratori Federali al fine di assicurare la completezza e la tempestività delle rispettive indagini;

- che, quindi, la Procura Generale dello Sport intende coordinare le attività conseguenti a segnalazioni di flussi anomali di scommesse tra le singole Procure Federali, al fine di salvaguardare la regolarità e la correttezza degli eventi sportivi

CONSIDERATO CHE

La raccolta del gioco pubblico avviene attraverso soggetti (concessionari) individuati con apposite procedure di selezione pubblica di rango comunitario all'esito delle quali gli aggiudicatari stipulano atti di convenzione per l'esercizio del gioco attraverso la rete fisica ovvero a attraverso canali a distanza (internet, telefonia fissa, mobile, TV interattiva);

I concessionari sono altresì tenuti a cooperare con ADM per la prevenzione di comportamenti irregolari e illegali connessi alla gestione e raccolta del gioco anche attraverso la fornitura di notizie, dati ed informazioni afferenti a presunte ipotesi di illegalità;

La raccolta effettuata attraverso il canale a distanza prevede l'obbligo per i giocatori di registrazione presso il concessionario con contestuale fornitura dei dati personali.

ADM, in qualità di Centro unitario di gestione dei giochi, effettua, anche nell'ambito dell'esercizio da parte del personale di funzioni di polizia giudiziaria, un controllo finalizzato alla tutela degli interessi pubblici sottesi all'esercizio delle attività di gioco a garanzia degli scommettitori;

ADM ha sviluppato, in collaborazione con il partner tecnologico So.Ge.I. SpA, un sistema di monitoraggio in tempo reale sull'andamento delle scommesse sportive a quota fissa;

I concessionari di ADM sono tenuti a collaborare nell'individuazione di fenomeni di gioco non corrispondenti agli esiti attesi e prevedibili;

I dati comunicati da ADM sono fondamentali per il pieno espletamento delle indagini finalizzate alla verifica di possibili violazioni di norme regolamentari connesse al divieto di scommesse, all'illecito sportivo ed all'obbligo di denuncia a tutti i soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci ed ai tesserati;

RITENUTO

che sussista la necessità di garantire correttezza, trasparenza e rispetto della normativa in materia di sistema riguardante la raccolta di scommesse su competizioni sportive e relativi flussi finanziari;

che la Procura Generale dello Sport riceve – direttamente ovvero attraverso le singole Federazioni Sportive - segnalazioni qualificate di flussi anomali di scommesse su competizioni sportive dal Ministero dell'Interno – UISS (Unità Investigativa Scommesse Sportive) ed anche attraverso gli Integrity Services, che svolgono un'attività di monitoraggio e di analisi sull'andamento degli Eventi;

che, onde consentire ai Procuratori Federali interessati l'espletamento di indagini sui citati flussi anomali di scommesse al fine di compiere accertamenti completi ed approfonditi, la Procura Generale dello Sport ha necessità di disporre di dati specifici sulle giocate di interesse per integrare gli accertamenti preliminari con i dati desumibili dalle eventuali correlazioni esistenti con affiliati e/o tesserati, al fine di favorire le indagini di Polizia Giudiziaria attivate ai sensi

della legge n. 401/1989, e, nel contempo, completare l'*iter* disciplinare secondo le norme del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. A tal fine PGS procede a qualificare e circoscrivere le segnalazioni;

che i suddetti dati rientrano nella definizione di “dati personali” ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016;

che ADM e CONI – Procura Generale dello Sport rivestono, ciascuno per i trattamenti di propria competenza, la qualifica di Titolari autonomi del trattamento, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016. In particolare, ADM riveste la qualifica di Titolare autonomo del trattamento relativamente alle proprie funzioni istituzionali di monitoraggio dei flussi delle scommesse, mentre il CONI – Procura Generale dello Sport riveste tale qualifica con riferimento ai dati posseduti per ragioni di giustizia sportiva.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE CHE

1. ADM, rilevato un flusso anomalo di scommesse relativo alle competizioni sportive soggette alla giurisdizione della Procura Generale dello Sport, dopo averne circoscritto la territorialità, informa la stessa PGS fornendo tutti i riferimenti utili in suo possesso (territorialità, evento sportivo, società coinvolte, etc.).
2. PGS, ricevuta l'informativa da parte di ADM, ne dà pronta informazione alla Procura Federale competente con contestuale richiesta di fornire l'elenco di tutti i tesserati coinvolti nella competizione sportiva.
3. PGS, ricevuti dalla Procura Federale i dati richiesti, li comunica prontamente a ADM.
4. ADM, anche nell'esercizio delle proprie prerogative di Organo di Polizia Giudiziaria, riscontra i dati dei titolari dei conti di gioco in suo possesso con quelli dei tesserati forniti da PGS effettuando tutti i controlli di sua pertinenza eventualmente anche tramite So.Ge.I. SpA, inclusi eventuali collegamenti tra i tesserati ed eventuali scommettitori prestanome.
5. ADM comunica, quindi, l'esito dei controlli effettuati a PGS e all'UISS per il seguito di competenza. PGS, ricevute da ADM tali risultanze, le trasmette prontamente alla Procura Federale per il compimento dell'indagine disciplinare.
6. Al fine di standardizzare le procedure di comunicazione, i dati suindicati sono richiesti e/o trasmessi con provvedimento formale indicante i riferimenti del Procedimento e/o dell'evento sportivo cui si riferiscono, con consegna a mano con attestazione di ricevuta o tramite posta elettronica certificata istituzionale “dedicata” esclusivamente da personale appositamente nominato “responsabile” o “incaricato”.
7. I dati di cui sopra, trasmessi da ADM e ricevuti dal Coni - Procura Generale dello Sport saranno trattati conformemente alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e relativo allegato “B”, nonché all'art. 32 Regolamento Europeo n. 679/2016, attraverso una piattaforma informatica dedicata. L'accesso alla piattaforma è consentito ai soli soggetti autorizzati che siano stati nominati preventivamente incaricati del trattamento dei dati e

dotati di credenziali di autenticazione e, segnatamente il personale e i componenti della PGS ed eventualmente il Procuratore Federale competente.

8. PGS e ADM possono concordare con scambio formale di note la soluzione di eventuali problematiche tecnico/operative inerenti l'attuazione del presente Protocollo.
9. Il presente protocollo d'intesa sarò rivisto, verificato ed eventualmente aggiornato con cadenza annuale a decorrere dalla prima sottoscrizione ad iniziativa di una delle parti.

Roma, 8 ottobre 2020

Il Direttore Generale
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
dott. Marcello Minenna

Firmato digitalmente

Il Presidente
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
dott. Giovanni Malagò

Firmato digitalmente